

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa



F c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

C-473/16, 25 gennaio 2018

La causa in esame ha ad oggetto l'interpretazione dell'**articolo 4 della direttiva 2011/95/UE** del Parlamento e del Consiglio.

In particolare, nella seconda questione alla Corte è chiesto di chiarire se le autorità accertanti, o eventualmente i giudici aditi, possano **disporre ed esaminare perizie nell'ambito dell'esame dei fatti e delle circostanze relative all'asserito orientamento sessuale del richiedente asilo**, a prescindere dai metodi utilizzati.

Nella prima questione, invece, la Corte è chiamata stabilire se le autorità competenti possano servirsi di test proiettivi della personalità, i quali non prevedano domande sui comportamenti sessuali né esami fisici del richiedente asilo, ai fini di **verificare l'attendibilità dell'orientamento sessuale** da questi dichiarato.

Fatti alla base della controversia

Nell'aprile 2015, il sig. F. ha presentato una domanda di protezione internazionale presso le autorità ungheresi. A sostegno di tale domanda, egli ha fatto valere il timore di persecuzione nel suo paese di origine a causa del suo orientamento sessuale.

Il 1° ottobre 2015, l'Ufficio competente ha rigettato la domanda in questione. L'autorità rilevava che le affermazioni del richiedente non presentavano contraddizioni fondamentali; tuttavia, tali dichiarazioni non potevano esser ritenute credibili sulla base delle risultanze di una perizia condotta da uno psicologo. Tale perizia, la quale comprendeva un esame esplorativo, un esame della personalità e vari test della personalità, non aveva permesso di confermare le dichiarazioni dell'interessato quanto alla sua omosessualità.

Avverso tale provvedimento, il richiedente ha proposto ricorso davanti al *Szegedi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság*¹. In tale contesto, il ricorrente sosteneva che i test psicologici a cui era stato sottoposto avevano violato gravemente i suoi diritti fondamentali, senza poter determinare effettivamente l'attendibilità del suo orientamento sessuale. Secondo il giudice del ricorso, tuttavia, il ricorrente non era stato in grado di argomentare concretamente tali doglianze. Tra l'altro, questi aveva specificato di non aver subito alcun esame fisico, né di esser stato esposto ad immagini o filmati a contenuto pornografico.

Il giudice del rinvio ha dunque deciso di disporre un'istruttoria, avvalendosi della consulenza del *Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézet*². L'Istituto ha presentato una relazione peritale dalla quale si evinceva che le tecniche utilizzate non ledevano la dignità umana. Se dovutamente corroborate da una "ricerca adeguata", esse potevano anche rimettere in discussione le affermazioni dell'interessato in merito al suo orientamento sessuale.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, in qualità di giudice del rinvio, sottopone alla Corte diverse questioni pregiudiziali.

Le questioni pregiudiziali

1) *Se l'articolo 4 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato, alla luce dell'articolo 1 della Carta, nel senso che esso non osta a che, in relazione a richiedenti asilo appartenenti alla comunità lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), si richieda e si valuti la perizia di uno psicologo forense, basata su test proiettivi della personalità, quando per la sua elaborazione non si pongano domande sui comportamenti sessuali del richiedente asilo, né tantomeno si sottoponga quest'ultimo a un esame fisico.*

2) *Qualora la perizia di cui alla prima questione non possa essere utilizzata come elemento di prova, se l'articolo 4 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato, alla luce dell'articolo 1 della*

¹ Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria

² Istituto degli esperti e ricercatori giudiziari, Ungheria

Carta, nel senso che, quando la domanda di asilo si fonda sulla persecuzione basata sull'orientamento sessuale, né le autorità amministrative nazionali, né quelle giurisdizionali possono esaminare, attraverso metodi peritali, la veridicità delle affermazioni del richiedente asilo, a prescindere dalle peculiarità di detti metodi.

Il ragionamento della Corte

Sulla seconda questione

La Corte ritiene che sia opportuno esaminare preliminarmente la seconda questione, in modo tale da stabilire se l'articolo 4 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che l'autorità competente per l'esame della domanda di asilo o, eventualmente, i giudici aditi, possano disporre una perizia per l'esame dei fatti e delle circostanze relative all'orientamento sessuale dichiarato da un richiedente asilo, indipendentemente dai metodi utilizzati.

A tal proposito, la Corte ricorda che le dichiarazioni di un richiedente sul proprio orientamento sessuale rappresentano solo il "punto di partenza" dell'esame dei fatti e delle circostanze previsto dall'articolo 4 della direttiva. L'orientamento sessuale, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva medesima, può essere un indizio dell'appartenenza del richiedente asilo ad un particolare gruppo sociale, qualora i suoi membri – accomunati dallo stesso orientamento sessuale – siano percepiti come "diversi" dalla società del paese di origine. Tuttavia, aggiunge la Corte, **il fatto che il richiedente possenga realmente l'orientamento sessuale asserito è irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda.** È sufficiente che l'autore della persecuzione lo consideri come appartenente al gruppo sociale in questione.

Detto ciò, la Corte apporta alcune precisazioni sul contenuto dell'articolo 4 della direttiva. Innanzitutto, essa ricorda che tale disposizione è applicabile a tutte le domande di protezione internazionale, indipendentemente dal motivo di persecuzione invocato³. Il paragrafo 3 della norma indica gli elementi di cui devono tener conto le autorità competenti nell'esame individuale della domanda, in particolare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento della presentazione della domanda, informazioni e documenti pertinenti presentati dal richiedente, lo status individuale e la situazione personale di quest'ultimo. Il **paragrafo 5**, invece, specifica le **circostanze in cui l'autorità competente deve considerare che alcuni elementi della domanda non necessitano di conferma**, pur sempre nel rispetto del principio per cui spetta al richiedente motivare la domanda. Tra le circostanze indicate vi è il fatto che le dichiarazioni del richiedente "*siano ritenute*

³ Par. 36

coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche note e pertinenti alla sua domanda”, nonché il fatto che sia stata valutata *“la generale credibilità del richiedente”*⁴.

Certamente, le disposizioni richiamate non circoscrivono i mezzi di prova di cui possono disporre le autorità competenti, né negano la possibilità di ricorrere a delle perizie nell’esame delle domande di protezione internazionale. Tuttavia, precisa la Corte, *“le modalità di un eventuale ricorso, in tale contesto, a una perizia, devono essere conformi alle altre disposizioni di diritto dell’Unione pertinenti, in particolare ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, quali il diritto al rispetto della dignità umana, sancito all’articolo 1 della Carta, nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’articolo 7 della medesima”*⁵.

In effetti, come sostenuto dai governi francese e olandese, il ricorso a forme di consulenza rispettose dei diritti fondamentali possono essere d’aiuto nell’esame dei fatti e delle circostanze nelle domande di asilo. Tale considerazione trova riscontro anche sul piano della disciplina in vigore, segnatamente nell’articolo 10, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2013/32 (la cosiddetta “direttiva procedure”). La disposizione richiamata prevede infatti che le autorità competenti all’esame delle domande di asilo abbiano la possibilità di interpellare esperti, soprattutto con riguardo alle questioni di identità di genere e orientamento sessuale.

Nonostante ciò, la Corte tiene a precisare che spetta solo all’autorità accertante procedere, sotto il controllo del giudice, all’esame dei fatti e delle circostanze di cui all’articolo 4 della direttiva in esame. Di conseguenza, *“l’autorità accertante non può fondare la propria decisione solo sulle conclusioni di una relazione peritale e (...) non può, a fortiori, essere vincolata da tali conclusioni nel valutare le dichiarazioni di un richiedente relative al suo orientamento sessuale”*⁶.

Tali annotazioni non possono che valere anche per il giudice investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto dell’autorità competente all’esame della domanda. Anche in questo caso, il giudice non potrà fondare la sua decisione esclusivamente sulle risultanze della perizia, né potrà essere vincolato dalle valutazioni contenute nella relazione peritale.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte ritiene che l’impiego di una perizia nell’esame dei fatti e delle circostanze relative all’orientamento sessuale dichiarato da un richiedente asilo non sia di per

⁴ Par. 34

⁵ Par. 35

⁶ Par. 42

sé incompatibile con il disposto dell'articolo 4, purché il ricorso a tale perizia resti conforme ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sulla prima questione

Nella prima questione, la Corte è chiamata a chiarire se l'articolo 4 della direttiva in esame debba essere interpretato nel senso che una perizia psicologica, la quale non implichi domande sui comportamenti sessuali né esami fisici del richiedente asilo, possa essere disposta e utilizzata ai fini di verificare l'attendibilità dell'orientamento sessuale da questi dichiarato.

Anzitutto, la Corte riprende le conclusioni alle quali è pervenuta nell'ambito dell'esame della seconda questione. L'articolo 4 della direttiva non pone, di per sé, alcun ostacolo all'utilizzo di una perizia nell'esame dei fatti e delle circostanze relative all'orientamento sessuale di un richiedente asilo. Ciò non toglie, tuttavia, che le modalità di ricorso a tale perizia debbano essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare al suo articolo 7, il quale protegge il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Esaminando il contesto in cui la perizia viene realizzata, la Corte osserva che i richiedenti asilo potenzialmente interessati vengono a trovarsi in una situazione di vulnerabilità. Difatti, i risultati dei test proiettivi della personalità potrebbero influenzare il loro futuro e un eventuale rifiuto potrebbe indurre le autorità accertanti a stabilire che la domanda non sia stata sufficientemente motivata. Di conseguenza, benché i test siano ufficialmente sottoposti al consenso dell'interessato, la Corte arriva a ritenere che tale **consenso non sia necessariamente libero, ma influenzato dalla pressione delle circostanze.**

In queste circostanze, l'utilizzo di test proiettivi della personalità non può che essere considerato come **un'ingerenza nel diritto alla vita privata** del richiedente asilo. Come tale, essa deve essere sottoposta al rispetto dell'articolo 52 della Carta, il quale dispone che eventuali limitazioni ai diritti e libertà protetti dalla medesima devono essere previste dalla legge e rispettare il loro contenuto fondamentale. Conformemente al principio di proporzionalità, tali limitazioni devono inoltre essere necessarie e giustificate da finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o dall'esigenza di proteggere le libertà e i diritti altrui. Nel caso di specie, se il ricorso ad una perizia può essere giustificato dalla necessità di riscontare delle reali esigenze di protezione internazionale per il

richiedente, il carattere appropriato e necessario di una perizia a tali fini deve essere valutato dall'autorità accertante, sotto il controllo del giudice⁷.

A tal proposito, la Corte rileva che il **carattere appropriato della perizia risulta dall'affidabilità dei metodi e principi utilizzati**, alla luce degli standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. Sebbene tale elemento non possa essere utilmente apprezzato dalla Corte, quest'ultima tiene a sottolineare che l'affidabilità della perizia di cui al procedimento principale è stata **contestata** dai governi francese e olandese, nonché dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'effetto che tale perizia avrebbe sulla vita privata del richiedente, la Corte ne afferma il **carattere sproporzionato rispetto ai fini perseguiti**. Ciò risulterebbe dalla **“gravità dell'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata”**, la quale *“non può essere considerata proporzionata all'utilità che tale perizia potrebbe eventualmente presentare per l'esame dei fatti e delle circostanze previsto all'articolo 4 della direttiva 2011/95”*⁸. Difatti, occorre osservare che la perizia in questione riguarderebbe un aspetto particolarmente intimo della vita dell'interessato. Per di più, la Corte ricorda che il principio 18 dei principi di Yogyakarta prevede che nessuno può essere costretto ad essere sottoposto a qualsiasi forma di test psicologico a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere.

Alla luce di tali considerazioni, bisogna ritenere che la gravità dell'ingerenza nella vita privata del richiedente superi le interferenze risultanti dalla valutazione delle sue dichiarazioni sul suo orientamento sessuale o dal ricorso ad una perizia psicologica con finalità diversa rispetto a quella di accertarne l'orientamento sessuale. Difatti, **nel contesto dell'esame previsto dall'articolo 4, la perizia non può essere ritenuta essenziale per confermare le dichiarazioni del richiedente**. Lo svolgimento di un **colloquio individuale** condotto dal personale dell'autorità competente già concorre alla valutazione delle affermazioni relative all'orientamento sessuale del richiedente. In effetti, il paragrafo 1 dell'articolo 4 impone alle autorità accertanti di dotarsi di **personale competente** a esaminare le domande di asilo motivate sul timore di persecuzione a causa dell'orientamento sessuale. Per di più, risulta dal **paragrafo 5** della disposizione che le dichiarazioni del richiedente in merito al suo orientamento sessuale, anche se non corroborate da prove documentali, non necessitano di ulteriore conferma se coerenti e plausibili. Infine, la Corte tiene a evidenziare che i test della personalità in questione non possono che dare **un'immagine approssimativa dell'orientamento sessuale** del richiedente, e presentano dunque un **“interesse limitato al fine di valutare le dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale, in**

⁷ Par. 57

⁸ Par. 59

particolare quando, come nel procedimento principale, tali dichiarazioni sono prive di contraddizioni”⁹.

Per questi motivi, la Corte ritiene che l’articolo 4 della direttiva impedisca l’espletamento di una perizia psicologica al fine di valutare l’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente in merito al suo orientamento sessuale.

Le conclusioni della Corte

La Corte conclude dichiarando che:

1) *L’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che non osta a che l’autorità competente per l’esame delle domande di protezione internazionale o i giudici eventualmente aditi con un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia nell’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l’asserito orientamento sessuale di un richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, detta autorità e tali giudici non fondino la loro decisione esclusivamente sulle conclusioni contenute nella relazione peritale e non siano vincolati da tali conclusioni nella valutazione delle dichiarazioni di tale richiedente relative al suo orientamento sessuale.*

2) *L’articolo 4 della direttiva 2011/95, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che osta all’esecuzione e all’utilizzo, al fine di valutare la veridicità dell’orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, di una perizia psicologica, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un’immagine dell’orientamento sessuale di tale richiedente.*

⁹ Par. 69